



## IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 28/05/2026

## FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 21 ottobre 2025), la ricorrente riferiva di avere stipulato con l'impresa convenuta una polizza di tutela legale e di avere denunciato, in data 14 ottobre 2025, un sinistro relativo a una controversia avente ad oggetto una servitù di passaggio, rientrante nell'ambito della copertura "*vita privata*".

Preliminarmente, faceva presente che l'impresa, il 16 ottobre 2025, aveva dapprima confermato l'apertura del sinistro e chiesto integrazioni documentali e poi, con successive comunicazioni, contestato la possibilità di scegliere liberamente il legale nella fase stragiudiziale della controversia, imponendo l'affidamento dell'incarico a un avvocato appartenente al proprio *network* fiduciario. Precisava poi che l'impresa, in assenza di una procura e di un suo consenso espresso, aveva trasmesso illegittimamente i dati della controversia ad un legale fiduciario.

Riferiva di avere quindi presentato reclamo in data 21 ottobre 2025, visto che, da un lato, le condizioni contrattuali applicabili al rapporto non prevedevano alcun obbligo di avvalersi di legali fiduciari dell'impresa nella fase stragiudiziale; dall'altro lato, che nella documentazione



informativa e pubblicitaria veniva proprio assicurata la facoltà di scelta del legale da parte dell'assicurato.

Soggiungeva di avere ricevuto un riscontro negativo dall'impresa e di avere presentato, quindi, un reclamo all'IVASS, a seguito del quale l'impresa comunque aveva ribadito la propria posizione, nonché un reclamo *"in materia di protezione dei dati personali"* per l'illegittima comunicazione dei propri dati all'avvocato fiduciario, soggetto terzo e non qualificabile come dipendente o responsabile del trattamento dell'impresa. Riportava di aver infine ricevuto il diniego dell'impresa alla richiesta liquidazione del sinistro, in data 29 dicembre 2025, e di avere poi invano formulato una proposta transattiva, parimenti non accolta. Inoltre, faceva presente che in una comunicazione del 7 gennaio 2026 l'impresa aveva inserito in copia un intermediario bancario terzo e del tutto estraneo al rapporto e alla questione.

Tanto premesso, nel merito eccepiva che le condizioni applicabili alla polizza sottoscritta non prevedessero alcun obbligo di affidarsi ad un legale fiduciario dell'impresa ed evidenziava che tale interpretazione dovesse ritenersi coerente con il disposto dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni Private (di qui in avanti anche CAP), giacché le spese sostenute e oggetto della richiesta di rimborso riguardavano un procedimento di mediazione obbligatoria prodromica al giudizio, laddove l'assistenza di un professionista è obbligatoria. Richiamava inoltre, a sostegno della propria tesi, la sentenza n. 21220/2022 della Corte di Cassazione. In secondo luogo, rilevava che l'aver prima comunicato, nella documentazione informativa e nelle comunicazioni pubblicitarie, la possibilità per l'assicurato di scegliere un proprio legale di fiducia e averlo poi negato dopo la denuncia di sinistro integrasse una pratica commerciale potenzialmente scorretta ai sensi degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Nel prosieguo, faceva poi presente che l'aver trasmesso senza consenso i propri dati al legale fiduciario costituisse trattamento illecito dei dati personali, poiché effettuato in mancanza di una legittima base giuridica. In ultimo, contestava la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella gestione della pratica di sinistro alla luce delle risposte poco chiare ricevute. Concludeva quindi chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese di mediazione e legali sostenute, per un importo complessivo di euro 987,41.

Regolarmente costituitasi, l'impresa resistente faceva preliminarmente presente che la ricorrente, in data 8 agosto 2025, aveva stipulato la polizza "\*\*\*\*\*" n. \*\*\*\*\* , avente scadenza l'8 agosto 2026, per la quale aveva denunciato un sinistro in data 14 ottobre 2025, per la copertura delle spese legali riguardanti una controversia avente ad oggetto una servitù di passaggio.

Al riguardo, eccepiva che le C.G.A., nell'ambito della Sezione *"Gestione del sinistro – Scelta del Legale"*, prevedevano che *"al ricevimento della denuncia di sinistro la nostra Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione il Cliente, per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia [...], comunicandone il nominativo alla Società"*, donde, a suo giudizio, la facoltà per l'assicurato di scegliere un proprio legale solo quando vi fosse la necessità di esercitare un'azione giudiziaria.



Osservava che tale principio sarebbe stato previsto anche dall'art. 174 CAP. Rilevava poi di non avere posto in essere alcuna pratica commerciale scorretta, giacché la cliente sarebbe stata resa edotta dei limiti contrattuali alla scelta della legale, come testimoniato dal fatto che avesse formulato un'espressa richiesta di nomina con la denuncia del sinistro del 14 ottobre 2026 e la successiva *e-mail* del 19 ottobre 2026. Precisava, inoltre, che la pronuncia n. 21220/2022 della Corte di Cassazione richiamata dalla ricorrente sarebbe inconferente rispetto al caso di specie, poiché riguardante un caso di assicurazione della responsabilità civile e l'ipotesi in cui l'assicurato sia convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, mentre la ricorrente ha agito in qualità di attrice promuovendo un procedimento di mediazione per far valere i propri diritti.

Quanto alle contestazioni relative alle pretese violazioni in materia di trattamento dei dati personali della ricorrente, precisava di aver legittimamente trattato questi ultimi nell'ambito della propria autonomia organizzativa e per fornire l'assistenza stragiudiziale richiesta incaricando un professionista appartenente al proprio *network*; in proposito osservava, altresì, come tale ultimo professionista fosse da qualificare come autonomo titolare del trattamento, in ogni caso vincolato al rispetto degli obblighi di riservatezza, sia in forza dei vincoli deontologici associati all'appartenenza all'albo forense, sia in forza degli impegni assunti preliminarmente al formale ingresso nel *network*. Soggiungeva che, quindi, la base giuridica del trattamento fosse da rinvenirsi nell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 2016/679, ovvero nella necessità di trattare i dati dell'interessato per erogare la prestazione contrattuale richiesta.

Quanto invece, all'invio della *pec* in copia conoscenza ad un soggetto estraneo, precisava essersi trattato di un mero errore materiale e, comunque, soggiungeva che il terzo non fosse venuto a conoscenza di dati personali della cliente particolarmente sensibili o aventi natura strettamente confidenziale, bensì solo di due numeri di polizza, di nome, cognome e indirizzo *pec*; riteneva, quindi, l'evento contestato non lesivo dei diritti della cliente anche alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida 01/2021 dell'European Data Protection Board ai casi nn. 9 e 13.

In sede di repliche, la ricorrente rilevava in primo luogo come l'art. 174 CAP garantisca all'assicurato la facoltà di scegliere liberamente il professionista qualora necessiti dell'assistenza o della rappresentanza di un legale per la difesa dei propri interessi, senza limitare tale diritto alla sola fase giudiziaria. Evidenziava che, nel caso di specie, la controversia riguardava l'accertamento di una servitù di passaggio e, pertanto, fosse soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, procedura per la quale è necessaria l'assistenza di un avvocato. Soggiungeva che nelle C.G.A. applicabili alla polizza stipulata non è previsto alcun obbligo di avvalersi esclusivamente di legali fiduciari nella fase stragiudiziale, ma solo di definire d'intesa con l'assicurazione una strategia per una risoluzione bonaria della controversia. Faceva poi presente che la documentazione contrattuale e il materiale informativo predisposto dall'impresa fossero contraddittori e non idonei a fornire indicazioni univoche circa l'asserita limitazione della libertà di scelta del difensore nella fase stragiudiziale e che tale incertezza l'avesse indotta prima a presentare un reclamo all'IVASS e poi il ricorso all'AAS. Inoltre, rilevava che l'aver richiesto informazioni e chiarimenti all'impresa in merito alla procedura da seguire non potesse in



alcun modo essere interpretato come accettazione di una limitazione contrattuale non prevista dalle C.G.A. e in contrasto con la libertà di scelta del difensore riconosciuto dalla normativa di settore, anche perché ha immediatamente contestato l'imposizione del legale fiduciario già con il reclamo del 21 ottobre 2025. Ribadiva poi che l'affidamento circa la possibilità di scegliere liberamente il proprio difensore era stato ingenerato dal Documento d'Informativa Precontrattuale (DIP), che, chiarendo essere assicurate anche le spese stragiudiziali, non riportava limitazioni quanto alla scelta del legale in tale fase; ed ancora, da quanto pubblicato sul sito *web* dell'impresa, ove la scelta del legale tra quelli convenzionati era rappresentata come mera facoltà in caso di assenza di un difensore di fiducia. In ultimo, osservava che l'impresa non aveva mai contestato l'inclusione del sinistro nell'ambito di copertura della polizza e che trattavasi di spese che sarebbero state sostenute anche in caso di avvalimento di un legale scelto tra quelli fiduciari, essendo state le spese di mediazione, di euro 206,42, determinate dall'organismo di mediazione secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e le spese legali, di euro 780,99, calcolate sulla base dei minimi previsti dai parametri forensi. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

Nelle controrepliche l'impresa rilevava che l'attivazione della procedura di mediazione non configurava di per sé l'insorgenza di un diritto alla libera scelta del legale esterno, restando tale facoltà circoscritta alle ipotesi di instaurazione del giudizio di merito o all'effettivo conflitto di interessi con l'impresa. Ribadiva poi che la circostanza che la ricorrente avesse avanzato due volte istanza specifica per avvalersi di un legale di fiducia dell'impresa dimostrava la piena consapevolezza del limite operativo in questione. In ultimo, faceva presente che la distinzione tra l'operato di un legale appartenente al *network* fiduciario della impresa e un professionista scelto autonomamente dall'assicurato non rappresentasse una mera formalità procedurale, ma incidesse direttamente sull'equilibrio tecnico ed economico del contratto, operando i professionisti convenzionati sulla base di protocolli e tariffe pre-negoziati, usualmente inferiori ai parametri medi di mercato. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla pretesa della ricorrente di ottenere il rimborso delle spese legali e di procedura sostenute in occasione dell'esperimento di una mediazione obbligatoria e rientranti, a suo giudizio, nella copertura di una polizza di tutela legale, sottoscritta con l'impresa convenuta.

In particolare, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente abbia denunciato all'impresa, in data 14 ottobre 2025 e per il tramite dell'agente di riferimento, un sinistro costituito dalla necessità di avviare una procedura di mediazione obbligatoria contro un condomino, al fine di tutelare il proprio diritto di accesso al lastrico solare condominiale. Risulta altresì che la stessa parte abbia chiesto delucidazioni all'impresa in merito alla possibilità di procedere con l'assistenza di un proprio legale di fiducia, rinnovando poi tale richiesta con successiva *e-mail* del 19 ottobre 2025 ma nel frattempo, successivamente alla denuncia di sinistro, comunque presentando istanza di mediazione (4 novembre 2025).

Di qui la domanda oggetto del ricorso, corredata dalla produzione in atti delle fatture elettroniche emesse dal difensore e dall'organismo di mediazione, nonché delle contabili



dei bonifici mediante i quali ha effettuato i pagamenti richiesti. Domanda, appunto, volta al rimborso di quanto corrisposto al proprio legale di fiducia per la prestazione di assistenza legale nell'ambito del procedimento di mediazione, instaurato contro un condomino (euro 780,99); ed ancora, di quanto corrisposto all'organismo di mediazione per la procedura espletata (euro 206,42).

L'impresa, per contro, contesta la pretesa della ricorrente. Ciò avendo sempre opposto in più occasioni - con *e-mail* interlocutoria del 21 ottobre 2025 e con i riscontri del 20 novembre 2025 e del 29 dicembre 2025, dati ai reclami nel frattempo ricevuti - il diniego all'indennizzo delle spese di assistenza legale, siccome sostenute per il pagamento del compenso di un legale diverso da uno appartenente al proprio *network* fiduciario. L'impresa invoca, infatti, le C.G.A. di polizza e segnatamente la Sezione "*Gestione del sinistro – Scelta del Legale*", secondo cui, "*Al ricevimento della denuncia di Sinistro, la Società d'intesa con l'assicurato, svolge ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversie*" mentre "*in mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo, per l'ulteriore tutela dei suoi interessi, ha diritto di scegliere un legale si sua fiducia*"; ed ancora, secondo cui, non solo l'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato viene conferito dall'impresa, ma, soprattutto, "*[u]na volta presentata la denuncia di Sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare [dell'impresa], che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare*".

Su questa scorta, l'impresa, pur senza denunciare l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria (da parte della odierna ricorrente) dopo la presentazione della denuncia di sinistro e in assenza del preventivo benestare da parte propria, contesta invece che la controparte non si sia avvalsa – come, a suo giudizio, avrebbe dovuto – di legale appartenente al proprio *network* fiduciario ed in forza di ciò argomenta il mancato rilascio del benestare, prima, ed il diniego di indennizzo, poi.

Quanto precede, mette chiaramente in evidenza come i termini della controversia all'attenzione del Collegio si appuntino sul significato da dare alla citata clausola di polizza – peraltro richiamata espressamente dall'art. 1.6, dedicato "*Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*" – volta a scandire le fasi di gestione del sinistro, con particolare riguardo alla scelta del legale. Va infatti chiarito se tale clausola implichi, come reputa l'impresa, preclusione di un'autonomia di scelta dell'assicurato circa la nomina del proprio legale di fiducia nella intera fase stragiudiziale, ivi compreso dunque l'avvio di eventuale mediazione obbligatoria; ovvero, come opina la ricorrente, se sia da reputare quale semplice indicazione riferita ad una fase d'esordio di un sinistro e finalizzata alla sua definizione bonaria, senza viceversa obbligo alcuno, per l'assicurato, di affidarsi ad un legale fiduciario dell'impresa, tantomeno allorché siano da compiere attività (tra cui la mediazione obbligatoria), sì esterne al giudizio vero e proprio, ma prodromiche ad esso e tali in ogni caso da richiedere assistenza obbligatoria di un professionista.



In ordine alla citata disposizione delle C.G.A. e a confutazione dell'interpretazione datane dall'impresa, la ricorrente richiama l'art. 174 CAP, di attuazione dell'art. 201 della vigente dir. 2009/138/CE (di qui in avanti dir. "Solvency II"), ma già prima dell'art. 4 della dir. 87/344/CEE.

Ai sensi di tale disposizione del CAP, infatti, *"Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere, in funzione di tutela dell'assicurato, che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile"*. Vero è che tale norma va coordinata con quella recata dall'art. 164 CAP – di attuazione bensì dell'art. 200 della citata dir. "Solvency II" ed involgente il piano organizzativo – il quale disciplina differenti modalità di gestione del sinistro: da un lato, riconoscendo all'assicuratore la possibilità di svolgere direttamente l'attività di gestione delle controversie e di compiere tentativi di componimento bonario (co. 2, lett. a); dall'altro, contemplando l'ipotesi in cui la gestione venga affidata a un'impresa distinta dotata di autonoma personalità giuridica (co. 2, lett. b); infine, prevedendo il modello fondato sulla libertà contrattuale dell'assicurato di scegliere il professionista incaricato della tutela dei propri interessi (co. 2, lett. c). E vero è, soprattutto, che proprio l'articolo 201, dir. Solvency II, lascia emergere un parziale disallineamento dell'art 174 CAP. Quest'ultimo garantirebbe infatti libertà di scelta nel solo caso in cui l'assicurato *"necessiti dell'assistenza di un professionista"* per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi *"in un procedimento giudiziario o amministrativo"*, mentre non anche semplicemente allorché un avvocato sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell'assicurato *"in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo"*, come fatto palese viceversa dalla disciplina dell'Unione.

Nondimeno, in ordine al significato da attribuire all'art. 4 della dir. 87/344/CEE – antecedente, giova ribadirlo, dell'attuale art. 201 Solvency II – la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che esso *"deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l'assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l'assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall'assicurato potranno essere coperti unicamente se l'assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno"* (cfr. Corte di Giust., 7 novembre 2013, C-442/12, Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV).

Inoltre, con una più recente pronuncia, pur rilevando che *"né l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344, né l'articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138 forniscono una definizione della nozione di «procedimento giudiziario»"*, la Corte di Giustizia ha rimarcato la necessità che ogni disposizione del diritto dell'Unione sia interpretata, non soltanto conformemente alla sua lettera, ma altresì alla luce *"del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte"*, concludendo che la *"nozione di «procedimento giudiziario» non può essere limitata né ai soli procedimenti non amministrativi che si svolgono dinanzi a un giudice propriamente detto, né operando una*



*differenziazione tra la fase preparatoria e la fase decisionale di un simile procedimento. Pertanto, qualsiasi fase, anche preliminare, che possa sfociare in un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale deve essere considerata rientrante nella nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell'articolo 201 della direttiva 2009/138» (cfr. Corte di giust., 14 maggio 2020, C-667/18, Orde van Vlaamse Balies/ Ministerraad, par. 31). Di più, per lo meno ai fini che ci occupano, i giudici del Lussemburgo hanno espressamente fatto riferimento alla mediazione stragiudiziale, rilevando come la circostanza che essa non si svolga dinanzi a un giudice non consente di escluderla dalla nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi dell'articolo 201 della direttiva 2009/138 (Corte di Giust., 14 maggio 2020, C-667/18, cit., par. 34), dovendosi anzi per essa rimarcare il ruolo decisivo svolto dall'avvocato o dal rappresentante, persino più importante di quello riscontrabile nell'ambito di un reclamo presentato dinanzi a un'autorità amministrativa (ibid. par. 37).*

Chiara è, dunque, l'indicazione dei giudici europei, vuoi nel segno della più piena libertà di scelta del proprio difensore di fiducia da parte dell'assicurato che goda di copertura da polizza di tutela legale, senza che criteri o meccanismi organizzativi di sorta, adottati dall'impresa e versati nelle condizioni contrattuali di polizza, possano menomare o svuotare l'effettività di tale diritto. Vuoi, soprattutto, nel senso della indiscutibile operatività della libertà di scelta anche in relazione alla mediazione obbligatoria, prodromica all'instaurazione di un vero e proprio giudizio.

Non è tutto, però. Oltre che chiara, tale indicazione è infatti vincolante, per il giudice così come per Arbitri che, come quello assicurativo, siano chiamati a pronunciare secondo diritto; e ciò, in forza del ben noto principio (*rectius*, vincolo) di interpretazione conforme delle norme municipali al diritto dell'Unione, al fine di garantire piena efficacia a quest'ultimo e pervenire a una soluzione che sia conforme allo scopo ultimo da esso perseguito (cfr. Corte di giust., 8 maggio 2019, C-486/18, RE contro Praxair MRC SAS; cfr. altresì già Cort. di giust., 4 ottobre 2018, C-384/17, Link Logistik N&N, spec. sub par. 57 e giurisprudenza ivi citata).

Un principio, questo, più volte ribadito dalla stessa Corte Costituzionale - anche avallando l'uniformarsi ad esso dell'ABF (cfr. Cort. cost., 22 dicembre 2022, n. 263, ed ivi il riferimento a Collegio di coordinamento ABF, decisione n. 26525/2019) e affermando che “*spetta ai giudici del Lussemburgo l'interpretazione del diritto dell'Unione, cui le Corti nazionali devono attenersi*” (cfr. Corte Cost., 12 maggio 2026, n. 71, par. 7.3) - nonché dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017).

Tanto chiarito in ordine alla interpretazione (conforme) dell'art 174 CAP e all'indiscussa libertà di scelta dell'assicurato in ordine alla scelta del proprio legale di fiducia, tanto più in ordine alla promozione di una mediazione obbligatoria, può ritornarsi a considerare la già richiamata disposizione delle C.G.A., su cui fa leva l'impresa per sostenere la non indennizzabilità alla ricorrente delle spese da reclamate, relative al compenso del legale autonomamente individuato per una mediazione obbligatoria, nonché quest'ultima procedura.

Deve in realtà rilevarsi come essa appaia assai vaga nel suo tenore e di certo non tale da dettare comunque una prescrizione esplicita concernente l'obbligo per l'assicurato di



incaricare un legale fiduciario dell'impresa ai fini dell'esperimento di procedimenti di mediazione, la quale sarebbe d'altra parte da ritenere illecita per contrasto con l'articolo 174 CAP. Trattandosi di una formula assai generica ed imprecisa e tenuto conto del principio di interpretazione conforme dell'art 174 CAP, nel far capo ai principi di ermeneutica contrattuale per chiarirne il significato, devono valorizzarsi soprattutto le indicazioni dettate dagli artt. 1367 cod. civ. ("*Conservazione del contratto*") e 1370 cod. civ., (c.d. *interpretatio contra proferentem*), quest'ultimo da leggere altresì in combinato disposto con l'art. 35, comma 2, cod. cons., a mente del quale, "[i]n caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore".

Ritiene così questo Arbitro che la Sezione "*Gestione del sinistro – Scelta del Legale*", contenuta nelle C.G.A., vada intesa come generica indicazione riferita ad una fase d'esordio di un sinistro, volta sì alla sua definizione bonaria ma senza la minima compressione del diritto di libera scelta del proprio difensore di fiducia da parte dell'assicurato, tanto meno in relazione alla promozione di una mediazione obbligatoria, che nel nostro ordinamento ammonta a condizione di procedibilità della successiva ed eventuale domanda giudiziale in materia, tra le altre, di condominio e di diritti reali (ex art. art. 5, d.lgs. n. 28/2010) ed importa vieppiù la necessaria assistenza di un avvocato (ex art. 8, comma 5, d.lgs n. 28/10).

Di qui la piena accoglibilità della domanda della ricorrente, la quale ha dato adeguata prova della sopportazione delle spese per le quali chiede di essere indennizzata.

In ordine, invece alle doglianze relative al preteso illecito trattamento di dati personali, nessuna domanda specifica risulta essere stata formulata.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 987,41, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA